



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 26/2026
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore -	CC - 09/01/2026
RENATA SESSA		R.G.N. 35035/2025
EGLE PILLA		
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [REDACTED] [REDACTED] colpevole di lesioni personali volontarie, giudicate guaribili in giorni 30, ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 11 *quinqies* cod. pen., lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa.



2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [REDACTED], il quale svolge tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata per omesso confronto con la sentenza irrevocabile, emessa nel parallelo procedimento a carico della odierna p.o. [REDACTED] relativa ai medesimi fatti e fondata sulle medesime testimonianze e su identico referto, che ha riconosciuto la responsabilità del [REDACTED] e la veridicità del racconto del [REDACTED]

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo a plurime censure formulate con l'atto di appello. In particolare, le doglianze afferivano allo scrutinio della attendibilità della p.o., e alle contraddittorie valutazioni sul narrato della p.o., punti in merito ai quali la Corte di appello ha consegnato una motivazione meramente apparente; alla mancata acquisizione di documenti decisivi (querele, referti, provvedimenti giudiziari) tesi a dimostrare la personalità aggressiva della p.o. e la sua scarsa attendibilità; alla incompatibilità dei fatti come riferiti dalla p.o. rispetto alle connotazioni fisiche degli antagonisti; alla inattendibilità del teste [REDACTED] in ragione delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rese alla p.g. e in dibattimento.

2.3. Con il terzo motivo, è eccepita la prescrizione del reato nel termine legale di anni sette e mesi sei, in relazione al fatto commesso il 29 marzo 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso - con il quale ci si duole del mancato confronto - ai fini dello scrutinio della attendibilità della p.o. - con la sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli n. 21/2024, emessa, in parallelo procedimento, a carico della odierna p.o., [REDACTED] relativa ai medesimi fatti e fondata sulle medesime testimonianze e su identico referto, la quale ha riconosciuto la responsabilità del [REDACTED] e la veridicità del racconto del [REDACTED] - è fondato. Sul punto, si registra una totale carenza di motivazione nella sentenza impugnata, con ricadute sulla tenuta logica degli argomenti con i quali la Corte di appello, ignorando la documentazione prodotta dalla difesa, ha accreditato la credibilità della p.o., su cui ha fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente.

1.1. Posto che la predetta sentenza risulta trasmessa dal difensore dell'imputato con *e-mail* del 17 aprile 2025 alla sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, si osserva che, in presenza di una piattaforma probatoria in ampia parte coincidente con quella assunta nel processo celebrato a carico della odierna persona offesa, e in presenza di specifici motivi di appello, la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi con il diverso esito decisivo raggiunto nella prima sede, *rectius*, con la alternativa interpretazione delle fonti di prova dichiarativa, e delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, fornendo una



motivazione rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e a ipotesi plausibili, nel caso concreto, vieppiù in considerazione del giudizio di credibilità dell'alternativa ricostruzione dei fatti fornita dall'odierno imputato, che era stato affermato nell'altro, correlato, giudizio.

1.2. La Corte di appello, però, ha del tutto obliterato il tema prospettato dalla difesa, mancando, nella sentenza impugnata, il benchè minimo riferimento financo all'esistenza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 21/2024, divenuta irrevocabile. La Corte territoriale è venuta meno al preciso onere motivazionale che imponeva – a fronte delle specifiche doglianze degli appellanti - l'indicazione in maniera approfondita e diffusa degli argomenti idonei a confutare le valutazioni operate nel precedente giudizio, come detto, fondato su analogo compendio probatorio, tale da fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, giacchè la mancanza di una critica argomentata alle censure difensive, dotata di rigorosa forza persuasiva, si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità.

2. Giova aggiungere che, nel giudizio di merito, è stata inflitta all'imputato una pena illegale.

2.1. Come premesso, il giudice di primo grado ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 11 *quinquies* cod. pen.. L'imputato è stato giudicato e riconosciuto colpevole di lesioni personali risultate guaribili in 30 giorni.

2.2. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12759 del 14/12/2023 Ud. (dep. 28/03/2024) Rv. 286153, hanno affermato che «appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento».

2.3. Sempre le Sezioni Unite hanno affermato che l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato, in applicazione del criterio della "*perpetuatio iurisdictionis*", purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "*ab origine*" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo. (Sez. U n. 28908 del 27/09/2018 Ud. (dep. 03/07/2019) Rv. 275869). Si è chiarito, infatti, che in tema di riqualificazione "*in melius*" di un reato comportante la sua riconducibilità al novero di quelli attribuiti alla cognizione del giudice di pace, opera il principio della "*perpetuatio competentiae*", non trovando applicazione il disposto dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, qualora la competenza per materia del giudice superiore sia stata correttamente individuata, sulla base dell'imputazione, al momento dell'esercizio dell'azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa



valutazione di un elemento costitutivo del reato (quale, nella specie, la minore durata delle lesioni personali) (Sez. 5 - , n. 13799 del 12/02/2020, Rv. 279158).

2.4. Nel caso di specie, la pena inflitta dalla Corte di appello è illegale, in quanto individuata in violazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui le pene più lievi introdotte dal medesimo testo normativo sono applicate ai reati di competenza del giudice di pace anche se giudicati da giudice diverso (Sez. 5, n. 30523 del 09/05/2014, rv. 260490).

3. Ciò detto, si osserva che la fondatezza del primo motivo di ricorso conduce alla fondatezza anche del terzo motivo, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato, intervenuta in data 29/11/2025, considerata la sospensione di 60 giorni per il rinvio dovuto a legittimo impedimento nel giudizio di merito.

3.1. Nel caso di specie, viene in rilievo un fatto commesso il 29 marzo 2018. Nel giudizio di merito, si è registrata la sospensione della prescrizione di giorni 60 dovuta al rinvio per legittimo impedimento.

3.2. Occorre considerare anche che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi dell'art. 159, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si determina la sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di condanna emessa in primo grado fino alla definizione del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

3.3. Tale norma è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, vigente dal 19 ottobre 2021.

3.4. Le Sez. Un. 'Polichetti' hanno affermato il principio che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

3.5. L'art. 159 co 3 prevedeva – nella versione *ratione temporis* vigente – che “*I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.*

3.6. Facendo applicazione delle suddette previsioni normative, come interpretate dal diritto vivente, data la fondatezza del primo motivo, a cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, non sussistono i presupposti per la sospensione del termine prescrizione, secondo la previsione legale contenuta nell'art. 159 co.3 cod. proc. pen. cit. Non applicandosi la sospensione del procedimento, il



termine di prescrizione, calcolata la sola sospensione di 60 giorni, è spirato il 29 novembre 2025 (fatto del 29 marzo 2018 + anni sette mesi sei + 60 gg.).

3.7. La sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata anche agli effetti civili, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà rivalutare la responsabilità del ricorrente alla luce della allegazione documentale prodotta dalla difesa, in specie, confrontandosi con la sentenza emessa nei confronti della p.o. nel parallelo procedimento a suo carico e allegata agli atti del giudizio di secondo grado, come da *e-mail* inviata dal difensore dell'imputato in data 17 aprile 2025 alla sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026

Il relatore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente

Rossella Catena

